

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 23 gennaio 2007, n. 197

### **Conferma T.A.R. Veneto – I Sezione, n. 2228/2005**

*Anche se dagli artt. 54, 66 e 74 del t.u. 570/1960 è ricavabile un principio di conservazione del materiale elettorale sino alla definizione del contenzioso, nel senso che gli organi del Ministero dell'interno prima di procedere alla distruzione delle schede elettorali devono accertarsi della pendenza di ricorsi elettorali, tale principio deve temperarsi con altri principi che disciplinano la materia elettorale (strumentalità delle forme, conservazione della volontà degli elettori) e l'attività amministrativa in genere (conservazione degli atti, ragionevolezza, proporzionalità). Ne consegue che la distruzione delle schede elettorali in pendenza di un ricorso, per quanto deprecabile, non determina di per sé l'invalidità delle operazioni elettorali se non risulta preclusa l'attendibilità dell'accertamento della verità mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede.*

*Omissis.*

Diritto. L'appello principale è infondato.

Con il primo motivo di appello il sig. ... sostanzialmente ripropone il motivo aggiunto in prime cure, assumendo che l'anzidetta distruzione delle schede avrebbe di per sé determinato la nullità delle elezioni per violazione del principio di conservazione del materiale elettorale espresso dagli artt. 54, 66 e 74 T.U. n. 570/1960, come integrato dal Massimario per lo scarto degli atti elettorali; distruzione che avrebbe impedito la verifica documentale della cancellatura a penna sulla scheda "Manuela" e delle due schede "crocesegno", la cui esistenza muterebbe il risultato elettorale, non essendo tale verifica surrogabile con altri mezzi probatori (quali la prova testimoniale e/o le presunzioni) in quanto non consentiti nel giudizio elettorale.

Tale doglianza è priva di pregio.

Se è, infatti, vero che, come sottolineato anche dai primi giudici, dall'esame degli articoli 54, 66 e 74 del t. u. n. 570 del 1960 è indubbiamente ricavabile un principio di conservazione del materiale elettorale sino alla definizione dell'eventuale contenzioso, nel senso che i competenti organi del Ministero dell'interno, prima di procedere alla distruzione delle schede elettorali, debbono accertarsi della pendenza (o dell'intervenuto esaurimento) di ricorsi elettorali, e ciò mediante una richiesta di informazioni da inviare o alla segreteria del Tar competente o all'Amministrazione comunale interessata, non è men vero che tale principio deve temperarsi con altri principi che disciplinano la materia elettorale (e, segnatamente, quelli della strumentalità delle forme e/o della conservazione della volontà degli elettori) ovvero l'attività amministrativa in genere (in particolare quelli della conservazione degli atti giuridici, di ragionevolezza e di proporzionalità).

Ne consegue, pertanto, che l'inosservanza del principio - e quindi la distruzione delle schede elettorali mentre pende ricorso giurisdizionale - benché deprecabile, di per sé non determina necessariamente l'invalidità delle operazioni elettorali tutte le volte in cui, in concreto, come è avvenuto nel caso di specie, non risulti preclusa l'attendibilità dell'accertamento della verità mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede elettorali; quando, cioè, risulti comunque possibile, ad esempio avvalendosi delle indicazioni ricavabili dai verbali delle operazioni di scrutinio, verificare la regolarità delle operazioni, tenuto anche conto del principio della conservazione degli effetti degli atti giuridici.

Nella specie il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che, indipendentemente dall'esperibilità della prova testimoniale, il carattere sufficientemente specifico dei motivi dedotti, avuto riguardo alla dettagliata descrizione delle irregolarità segnalate, al numero delle schede contestate e alle sezioni nelle quali si sarebbero consumate le violazioni riscontrate, unitamente alla produzione in giudizio dei verbali delle operazioni di scrutinio e alla allegazione di facsimili di schede elettorali corrispondenti alle risultanze dei verbali suddetti consentisse ugualmente di giungere, in maniera convincente, al rigetto della seconda censura del ricorso principale prescindendo, appunto, dall'impiego di strumenti di prova diversi da quelli ottenibili dagli atti e dai documenti del giudizio.

E, invero, lo stesso risalente orientamento richiamato dall'appellante afferma bensì la nullità delle elezioni in presenza di una mancata conservazione del materiale elettorale, ma solamente nel caso in cui "l'inadempienza importi l'impossibilità di controllo sulle irregolarità delle operazioni" (cfr. Cons. St., sez. V, 11 luglio 1959, n. 457).

Deve, pertanto, respingersi il motivo di nullità ex se (e, cioè, indipendentemente dalla individuazione di specifiche irregolarità sostanziali) delle elezioni a causa della distruzione del materiale elettorale.

*Omissis.*

